

IRF

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE

ESTERO

1.

Ripartizione nazionale ed estera

La somma che in base al bilancio dell'IRF è annualmente a disposizione per la ripartizione e che proviene dalla gestione di diritti d'autore e diritti di protezione affini viene allocata nella misura del 30/70 per cento rispettivamente alla quota nazionale e alla quota estera.

La quota nazionale viene ripartita in base ad un Regolamento di Ripartizione nazionale che è stabilito dalla Commissione di Ripartizione nazionale.

La quota estera viene ripartita in base al presente Regolamento secondo i parametri seguenti.

2.

Ripartizione Estero

2.1 Tasso di penetrazione e portafoglio diritti

Al fine della ripartizione la penetrazione ed il portafoglio diritti hanno la stessa rilevanza.

2.1.1 Penetrazione

¹ A seconda del loro tasso di penetrazione, alle emittenti viene assegnato un valore in base alla seguente tabella:

Penetrazione	Punti
più di 35	10
30 – 34.99	09
25 – 29.99	08
20 – 24.99	07
15 – 19.99	06
10 – 14.99	05
05 – 9.99	04
1.5 – 4.99	03

² Emittenti con un tasso di penetrazione inferiore all'1,5% non vengono incluse nella ripartizione.

2.1.2 Portafoglio diritti

¹ A seconda del portafoglio diritti posseduto, alle emittenti viene assegnato un valore secondo la seguente tabella:

Portafoglio diritti	Punti
oltre il 60%	10
40 – 59.99 %	06
20 – 39.99 %	03
sotto il 20%	02

² Con il valore 2 vengono indennizzati i diritti di protezione affini delle singole emittenti e i diritti d'autore di portata inferiore al 20%. Il valore 2 viene parimenti utilizzato per quelle emittenti per cui non possono essere comprovati diritti d'autore.

³ Spetta all'emittente presentare la documentazione relativa alla quota di diritti acquisiti per la diffusione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Una quota di diritti superiore al 20% viene per la prima volta presa in considerazione nell'ambito della ripartizione se l'attestazione viene presentata al più tardi tre mesi dopo la fine dell'anno di incasso per il quale l'emittente vanta diritti.

2.2 Fattore programma generalista e programma tematico

I programmi generalisti vengono valutati con un punteggio doppio. Programmi di interesse specifico e programmi tematici, canali di news, sportivi, musicali e analoghi vengono invece valutati con un punteggio semplice.

2.3 Teleshopping, Channel Sharing

¹ Emittenti che non diffondono veri e propri programmi televisivi – come per esempio Teleshopping o canali di giochi a premi e simili - non partecipano alla ripartizione.

² Programmi che vengono diffusi in regime di Channel Sharing possono – su richiesta delle emittenti coinvolte - venire considerati come un unico canale.

2.4 Fattore Pay TV

Le emittenti Pay TV non partecipano agli incassi relativi alla ritrasmissione (art. 22 LDA). Queste vengono però incluse nella ripartizione con un valore che corrisponde al rapporto degli introiti tariffari a cui le emittenti Pay TV partecipano rispetto all'intera somma a disposizione in base alle varie tariffe riscosse.

2.5 Disposizioni generali

¹ Nella ripartizione vengono inclusi solo i programmi misurati da Mediapulse. Dove in questo regolamento si fa riferimento alla penetrazione, si tratta delle misurazioni effettuate da Mediapulse. La penetrazione è la quota netta in % (ossia QN in % rilevata per 30 secondi consecutivi di utilizzazione). Il gruppo-target è costituito dall'insieme delle economie domestiche allacciate via cavo inclusi i loro ospiti. L'utilizzazione differita copre un arco di 24 ore negli ultimi 7 giorni. Qualora sussistano fondati dubbi sui metodi di misurazione del tasso di penetrazione adottati da Mediapulse per i singoli programmi per quanto riguarda il limite minimo stabilito al punto 2.1.1 del presente Regolamento di Ripartizione, in casi particolari si può ipotizzare per queste emittenti una partecipazione alla ripartizione basata su una somma forfettaria da stabilire individualmente volta per volta. Le verifiche necessarie per tali casi verranno fatte dall'IRF su esplicita richiesta documentata da parte dell'emittente interessata.

² Qualora vengano modificati i criteri per la classificazione di un programma in base alle disposizioni del presente Regolamento, questi verranno presi in considerazione al fine della ripartizione solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Emittenti che non trasmettono sull'arco dell'intero anno solare non vengono incluse nella ripartizione relativa a quell'anno.

³ Ogni emittente ha l'obbligo di comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento che abbia rilevanza ai fini della classificazione del programma in base alle disposizioni del presente Regolamento.

⁴ Qualora un'emittente ometta di informare prontamente l'IRF, questa può in maniera autonoma riclassificare retroattivamente il programma a partire dalla data d'inizio di tali cambiamenti e conseguentemente procedere ad un eventuale recupero delle somme versate all'emittente oppure a una compensazione con un credito a favore dell'emittente stessa.

⁵ Le emittenti vengono prese in considerazione solo qualora abbiano conferito ufficiale mandato alla IRF. La cessione dei diritti avviene ogni volta con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato conferito il mandato.

⁶ Il termine di prescrizione per le pretese derivanti dal presente Regolamento è di 5anni.

Entrata in vigore e regolamentazione del periodo di transizione

Il presente Regolamento entra per la prima volta in vigore per la ripartizione 2017. Nell'ambito della regolamentazione del periodo di transizione il limite minimo per la ripartizione 2017 è fissato all'1,75% del tasso di penetrazione. Il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti.
